

CONVENZIONE ART. 11 LEGGE 68/1999

Linee guida procedurali per gli utenti esterni

Lo strumento

La convenzione ex art. 11 legge 68/1999 viene stipulata tra la Provincia di Cremona e un datore di lavoro, privato o pubblico, e offre la possibilità di pianificare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso la presentazione di un programma occupazionale, a **copertura totale o parziale** della quota di riserva. L'attivazione dell'azienda, al fine di stipulare una convenzione art. 11 che permetta una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti lavorativi, deve avvenire entro **60 giorni dall'insorgenza della copertura** per ottemperare agli obblighi di inserimento.

Tempi e modalità

La durata e i contenuti della convenzione vengono concordati con la Provincia sulla base del programma occupazionale presentato dal datore di lavoro, tenendo presenti i seguenti parametri:

- a) **numero** di persone con disabilità che si intendono assumere mediante convenzione;
- b) **investimenti necessari per la trasformazione tecnico-strutturale del posto di lavoro** per adeguarlo alle specifiche condizioni della persona con disabilità (rimozione di barriere architettoniche, approntamento di tecnologie di telelavoro o altro);
- c) **specifica disabilità** del lavoratore assunto;
- d) grado di **adempimento agli obblighi precedenti**;
- e) tipologia del profilo professionale e delle **mansioni** richieste.

Relativamente alle mansioni inserite in convenzione è necessario attivare un confronto preliminare alla proposta di convenzione con il Servizio di Collocamento Mirato del Centro per l'Impiego territorialmente competente, al fine di massimizzare i risultati del servizio di preselezione offerto e di valutare la compatibilità delle persone iscritte alle liste del collocamento mirato con i profili professionali richiesti dai datori di lavoro.

La **durata della convenzione** decorre dalla data di approvazione della medesima da parte della Provincia, e in ogni caso può essere ricompresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 60 mesi (5 anni), con assolvimento annuale del 20% dell'impegno occupazionale complessivo convenuto. La convenzione deve comunque prevedere assunzioni annuali di almeno un soggetto con disabilità.

Le **tipologie di inserimento** delle persone con disabilità selezionate possono essere le seguenti:

- a) svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione,
- b) assunzione con contratto di lavoro a termine (della durata minima di 181 giorni),
- c) assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
- c) assunzione con contratto di formazione,
- d) assunzione con contratto di inserimento,
- e) assunzione con contratto di apprendistato,
- f) periodo di prova più ampio di quello previsto dal CCNL, comunque nel rispetto del limite massimo indicato nelle linee programmatiche approvate dalla Conferenza unificata con Accordo del 22 febbraio 2001.

Procedura per la richiesta di convenzione ex art. 11 Legge n. 68/1999

Il datore di lavoro che intenda stipulare una convenzione con la Provincia deve presentare apposita richiesta completa di tutte le informazioni previste nella modulistica. La medesima richiesta, completa degli allegati, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it (salvo eventuali differenti indicazioni da parte della Provincia).

Il Servizio Provinciale competente, effettuate le valutazioni e le verifiche del caso che potrebbero comportare, altresì, richieste di integrazioni e/o chiarimenti in capo al soggetto proponente, provvederà all'emissione del documento di convenzione (previa approvazione della medesima tramite decreto dirigenziale).

Il legale rappresentante dell'azienda provvederà alla sottoscrizione della convenzione e trasmetterà il documento sottoscritto alla Provincia tramite PEC entro 15 giorni dalla ricezione della stessa (salvo eventuali differenti indicazioni da parte della Provincia).

La suddetta procedura sarà ulteriormente dettagliata a seguito dell'adeguamento del Sistema Informativo regionale SIUL-L68 che consentirà la presentazione telematica delle istanze.

Nelle more dell'adeguamento del Sistema Informativo SIUL-L68 i datori di lavoro utilizzeranno la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso il Servizio Provinciale competente, inviandola esclusivamente tramite PEC.

Il Servizio Provinciale competente per il collocamento mirato delle persone con disabilità svolge un'azione di monitoraggio e di controllo dell'attuazione degli impegni assunti dal datore di lavoro con la stipula della convenzione segnalando le inadempienze, dovute a fatti o inerzie imputabili al datore di lavoro, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli eventuali provvedimenti di competenza e procedendo all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie.

La convenzione deve prevedere la collaborazione da parte del datore di lavoro all'attività di monitoraggio espletata dal Servizio Provinciale competente, anche attraverso i propri organismi associativi o soggetti abilitati e coinvolti. In particolare, il datore di lavoro dovrà inviare una **relazione annuale**, entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale, in cui siano puntualmente descritte:

- a) le azioni intraprese per realizzare l'assolvimento dell'obbligo occupazionale;
- b) l'andamento degli inserimenti in essere presso l'azienda;
- c) la conferma o l'eventuale necessità di modifica delle mansioni.

Entro i 30 giorni successivi al termine di conclusione del programma occupazionale, il datore di lavoro dovrà presentare una **relazione conclusiva**.

Rideterminazione di una convenzione in vigore

La durata e gli obblighi occupazionali previsti nella convenzione possono essere rideterminati dalle parti nei seguenti casi:

- a) insorgenza di **difficoltà occupazionali** ed eventuale conseguente riduzione del numero dei soggetti disabili da assumere in applicazione dell'art. 3 comma 1 della legge n. 68/1999;
- b) introduzione di **modifiche strutturali nell'organizzazione aziendale** che comportino una diversa distribuzione e quantificazione dei posti disponibili per soggetti disabili;
- c) **compensazione territoriale** che incida sull'ambito territoriale provinciale;

d) modifiche all'utilizzo degli **ordinari istituti** nei termini previsti dalla legge n. 68/1999 e dal D.Lgs. n. 276/2003.

Qualora il datore di lavoro abbia stipulato una convenzione ed abbia dato corso all'adempimento degli impegni occupazionali assunti per ciascuna annualità già trascorsa e si verifichi una **variazione in incremento della quota di riserva**, il programma occupazionale oggetto della convenzione potrà essere rivisto inserendo le ulteriori unità da assumere nelle annualità successive a quelle adempiute, anche con il superamento del limite dei cinque anni (comunque non oltre i cinque anni dalla data di revisione), con assolvimento annuale del 20% degli impegni occupazionali residui.

La **richiesta di rideterminazione** della convenzione dovrà essere fatta pervenire formalmente mezzo PEC all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it, su carta intestata dell'azienda. Tale richiesta dovrà essere motivata e corredata da una relazione sull'andamento della convenzione e sull'adempimento della stessa fino a quel momento.